



SENT. 258/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di responsabilità, iscritto al **n.61838**

del registro segreteria, proposto da:

- **Roberto RICCIO**, nato a Napoli il 28 settembre 1968, Codice fiscale

RCCRRT68P28F839Y;

- **Enrico MAGLIONE**, nato a Napoli il 21 novembre 1956, Codice fiscale

MGLNRC56S21F839C;

- **società cooperativa sociale ZEUS**, con sede legale in San Giorgio a

Cremano (NA), via San Giorgio Vecchio n.162, Partita IVA

06840481219;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Maria Mignano, Codice

fiscale MGNFMR79M21F839W, indirizzo di posta elettronica certificata

fabiomariamignano@avvocatinapoli.legalmail.it, presso il quale è stato

eletto domicilio;

		SENT. 258/2025	
		nei confronti di	
	- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;		
	- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Campania, in persona del Procuratore regionale p.t.;		
	avverso		
	la sentenza n.319/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, depositata l'11 giugno 2024, notificata agli appellanti il 4 luglio 2024.		
	Visti gli atti di appello e tutti i documenti di causa;		
	uditi, nella pubblica udienza del 2 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario Dott. Gianfranco Lepore, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Fabio Maria Mignano per gli appellanti e il Pubblico Ministero nella persona del Viceprocuratore generale Dott. Antongiulio Martina.		
	FATTO		
	1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, con l'impugnata sentenza n.319/2024, depositata l'11 giugno 2024 e notificata agli appellanti il 4 luglio 2024, per l'asserito illecito mercimonio di loculi nel cimitero comunale di San Giorgio a Cremano (NA), con riferimento agli odierni appellanti, in parziale accoglimento della pretesa attorea:		
	- ha condannato, in solido, Enrico MAGLIONE, Roberto RICCIO e la società cooperativa sociale ZEUS a corrispondere al Comune di San Giorgio a Cremano (NA) euro 22.000,00 (oltre interessi e rivalutazione		
	2		

monetaria) per danno patrimoniale;

- ha condannato Enrico MAGLIONE a corrispondere al Comune di San Giorgio a Cremano (NA) euro 25.992,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) per danno da disservizio;

- ha condannato Roberto RICCIO a corrispondere al Comune di San Giorgio a Cremano (NA) euro 41.622,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), di cui euro 10.405,00 in solido con la società cooperativa sociale ZEUS, per danno da interruzione del nesso sinallagmatico;

- ha condannato Enrico MAGLIONE, Roberto RICCIO e la società cooperativa sociale ZEUS al pagamento delle spese di giudizio.

Rilevato che la gestione dei servizi del cimitero di San Giorgio a Cremano era, all'epoca dei fatti, svolta dall'A.T.I. composta dalla società "La Misericordia" (mandataria) e dalla società "ZEUS" (mandante), il Giudice territoriale ha, preliminarmente, ravvisato la sussistenza del rapporto di servizio nei confronti degli odierni appellanti poiché il MAGLIONE era dipendente del Comune di San Giorgio a Cremano e svolgeva le funzioni di Comandante della Polizia mortuaria, mentre il RICCIO e la società ZEUS (di cui lo stesso RICCIO era amministratore unico) erano concessionari del servizio pubblico di gestione dei servizi cimiteriali (la società "La Misericordia", nella quale il RICCIO era dipendente e vice presidente del Consiglio di amministrazione, non è stata chiamata in giudizio perché *medio tempore* estinta). Il Giudice territoriale ha, invece, declinato la propria giurisdizione nei confronti di un altro convenuto (allora dipendente e capo del personale della società La Misericordia), peraltro rimasto

contumace, poiché la condotta contestata, consistente nell'aver proposto a privati l'acquisto dei loculi illecitamente realizzati, non era collegata alla qualifica ricoperta nell'ambito della citata società.

Sempre preliminarmente, il primo Giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, atteso che la conoscibilità obiettiva del fatto dal quale è scaturito l'evento dannoso risalirebbe alla richiesta di giudizio immediato del 2 luglio 2018 (inviata alla Procura erariale l'11 luglio 2018 e protocollata il giorno successivo) e non alla commissione del fatto illecito nel novembre 2014 o all'ordinanza di custodia cautelare del 3 aprile 2018, considerando anche la sospensione di cui all'art.85 del d.l. n.18/2020 (c.d. "sospensione Covid").

Nel merito, sulla base delle risultanze delle indagini penali svolte per i medesimi fatti, il primo Giudice ha riconosciuto l'illecita realizzazione e successiva vendita di nuovi loculi cimiteriali, ricavati da precedente struttura, con conseguimento da parte degli appellanti di un profitto ai danni del Comune di San Giorgio a Cremano. La condotta degli appellanti, ritenuta dal Giudice di prime cure di natura dolosa, risulterebbe non conforme a quanto previsto dal d.P.R. n.285/1990 (regolamento di Polizia mortuaria) e dal regolamento comunale di Polizia mortuaria secondo i quali, tra l'altro, non è consentita la compravendita tra privati dei loculi cimiteriali.

In particolare, secondo il primo Giudice, il MAGLIONE, nella qualità di Comandante della Polizia mortuaria, "attestava falsamente che i lavori di ordinaria manutenzione, di recupero e messa in sicurezza del

nicchiario - lotto 64, di proprietà eredi OMISSIS, erano avvenuti nel rispetto del sito e delle volumetrie preesistenti, mentre, in realtà, si trattava di opere edilizie di carattere innovativo comportanti un aumento delle volumetrie preesistenti ed una modifica del prospetto, necessitanti di un permesso di costruire non rilasciato ... provvedeva altresì ad autorizzare la traslazione dei resti mortali all'interno dei nuovi loculi, l'apposizione di marmi, nonché il trasferimento della concessione di uso dal vecchio titolare al nuovo acquirente, operazioni non consentite dal regolamento di Polizia Mortuaria e della cui illiceità egli non poteva non essere a conoscenza, considerata la sua posizione di Comandante della Polizia Mortuaria. Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche agli atti, risulta che il MAGLIONE riceveva quale corrispettivo dal RICCIO un compenso mensile il cui importo veniva stabilito in 700 euro, oltre ad avere percepito 3.800 euro quale quota per la vendita dei loculi". Allo stesso tempo, il RICCIO, quale custode del cimitero e titolare della società ZEUS, commissionava i lavori cimiteriali. Sempre secondo il Giudice di prime cure, "i convenuti procedevano indi alla realizzazione e alla vendita di nuovi loculi ricavati da lavori di ampliamento volumetrico dell'edicola funebre degli eredi OMISSIS, illegittimamente assentiti dal MAGLIONE". I convenuti, quindi, mediante lavori di ristrutturazione straordinaria della cappella stessa, avrebbero ottenuto n.11 nuovi loculi dai n.3 preesistenti e proceduto essi stessi alla vendita illecita, così lucrando i corrispettivi a danno del Comune.

Il Giudice territoriale ha individuato tre diverse voci di danno erariale.

La prima voce di danno è rappresentata dal danno patrimoniale

arrecato al Comune per il mancato introito derivante dalla concessione di nuovi loculi. Questo danno è stato imputato ai tre appellanti che si sarebbero sostituiti illecitamente all'Ente nella realizzazione e concessione di nuovi loculi cimiteriali, percependo i relativi utili. La quantificazione del danno (euro 22.000,00) è stata effettuata moltiplicando il costo medio previsto dal Comune per un singolo loculo (euro 2.000,00) per il numero di loculi (n.11) illecitamente realizzati.

La seconda voce di danno, attribuita al solo MAGLIONE, è rappresentata dal danno da disservizio, composto, secondo il Giudice di prime cure, dal danno da tangente e dal danno da interruzione del nesso sinallagmatico. Il MAGLIONE avrebbe illecitamente percepito euro 3.800,00 per la vendita dei loculi e, inoltre, a partire dal mese di novembre 2014 (quando, come da conversazione telefonica, la tangente sarebbe stata concordata) al mese di aprile 2016 (quando risulterebbe terminato l'illecito mercimonio dei loculi) e, quindi, per n.18 mesi, una dazione mensile di euro 700,00, pari complessivamente ad euro 12.600,00. La condotta illecita tenuta dal MAGLIONE dal mese di aprile 2014 (quando il MAGLIONE avrebbe autorizzato lo spostamento delle salme della cappella OMISSIS all'ossario al fine di realizzare i lavori) al mese di novembre 2016 (quando il MAGLIONE è stato trasferito ad altro incarico), essendo contraria ai doveri d'ufficio, nello stesso tempo, secondo il Giudice territoriale, avrebbe reso priva di causa l'erogazione di una parte della retribuzione dallo stesso percepita determinando anche, conseguentemente, un danno da lesione del rapporto sinallagmatico che è stato quantificato, in via

equitativa, nella misura del 10% della retribuzione percepita nel periodo indicato e, quindi, nella ulteriore misura di euro 9.592,00.

Ulteriore posta di danno erariale deriverebbe, sempre secondo il Giudice di prime cure, dalla interruzione del nesso sinallagmatico per la violazione degli obblighi di servizio, imputabile al RICCIO e alla società ZEUS nei confronti del Comune di San Giorgio a Cremano, definiti nel contratto di concessione e nel regolamento di Polizia mortuaria, per cui una parte del compenso contrattuale avrebbe remunerato una attività non conforme agli obblighi contratti. Questa voce di danno è stata quantificata, in via equitativa, in misura pari al 10% (euro 41.622,00) dell'importo complessivo dell'affidamento. Tale danno è stato imputato interamente al RICCIO e solo per il 25% (euro 10.405,00) anche alla società ZEUS perché titolare della quota del 25% della esecuzione delle opere.

2. La sentenza n.319/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, che secondo gli appellanti sarebbe stata notificata il 26 luglio 2024 (anziché il 4 luglio 2024), è stata impugnata da tutti i condannati con un unico gravame, proposto con atto notificato il 23 ottobre 2024 e depositato in pari data.

L'appello è fondato sulle seguenti considerazioni.

In primo luogo, gli appellanti ritengono che l'eccezione di prescrizione sia stata rigettata dal primo Giudice sulla base di una norma (l'art.85 del d.l. n.18/2020) "*palesamente incostituzionale*". L'illegittimità costituzionale deriverebbe, a loro dire, dalla previsione di sospensione dei termini fino al 31 agosto 2020. Tale previsione violerebbe l'art.3

della Costituzione a causa della diversità di trattamento del giudizio contabile rispetto ai procedimenti amministrativi per i quali la sospensione valeva dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 (art.103 del d.l. n.18/2020, come prorogato dall'art.37 del d.l. n.23/2020) e ai giudizi civili e penali per i quali la sospensione valeva dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 (art.83 del d.l. n.18/2020).

Nel merito, gli appellanti riportano, quale primo motivo di doglianza, che il processo penale per i medesimi fatti non è stato ancora definito e, quindi, non è stata accertata alcuna responsabilità nei loro confronti. Gli appellanti affermano, inoltre, che non sussiste alcun danno erariale perché non c'è stata una appropriazione di denaro pubblico e contestano la quantificazione del danno patrimoniale (euro 22.000,00), sia perché il costo di euro 2.000,00 ciascuno andrebbe riferito a loculi edificati *ex novo* e non a loculi ricavati da una cappella cimiteriale già esistente, sia perché i nuovi loculi sono 8 e non 11 atteso che n.3 loculi erano già presenti nella cappella. Gli appellanti sostengono anche che non hanno commesso abusi edilizi perché, per l'attività edilizia cimiteriale, non è richiesto il rilascio di un titolo edilizio; che non è stato provato alcun aumento della volumetria della cappella cimiteriale e che nessun danno è stato inferto all'Ente, atteso che i nuovi loculi sono stati realizzati in una cappella privata e il Comune non disponeva di loculi da assegnare. Nel gravame viene rappresentata l'assenza di prove in ordine al danno da tangente e da interruzione del nesso sinallagmatico attribuito al MAGLIONE per complessivi euro 25.992,00. Nell'atto di appello, infine, con riferimento

al danno da interruzione del nesso sinallagmatico imputato al RICCIO (euro 41.622,00 di cui euro 10.405,00 in solido con la società cooperativa sociale ZEUS) e fermo restando che la ZEUS avrebbe effettuato l'appalto regolarmente, viene affermata la presenza di un errore materiale poiché anche per il RICCIO, come per la ZEUS, andrebbe considerato che la percentuale di esecuzione delle opere e di ripartizione degli utili ammontava solo al 25%. In conclusione, gli appellanti hanno chiesto, preliminarmente, di dichiarare la prescrizione e, nel merito, l'assoluzione; in subordine, di condannare il RICCIO al pagamento di euro 10.405,00 (come la società ZEUS) anziché euro 41.622,00 correggendo l'errore materiale asseritamente presente; in via estremamente gradata, di esercitare il potere riduttivo nella massima estensione.

L'atto di appello è accompagnato da vari allegati tra i quali figura la sentenza della Corte di cassazione n.38121/2023 che ha annullato (su ricorso del convenuto per il quale, in primo grado, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione contabile e che non risulta tra gli appellanti), con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte d'Appello, la sentenza n.16570/2022 della Corte d'Appello di Napoli (depositata nel giudizio di primo grado dalla Procura regionale) che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 28 gennaio 2019 con la quale lo stesso convenuto, non appellante, era stato condannato per aver percepito indebitamente da privati, insieme al MAGLIONE e al RICCIO, varie somme di denaro per la cessione dei loculi realizzati abusivamente.

3. La Procura generale, con atto depositato il 12 novembre 2025, ha chiesto preliminarmente che il gravame sia dichiarato inammissibile, per tardività, poiché proposto il 23 ottobre 2024, quindi (tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali) oltre 60 giorni dopo la notifica della sentenza agli appellanti, avvenuta il 4 luglio 2024. Al fine di dimostrare la tardività del gravame, l'attore pubblico ha depositato le ricevute del 4 luglio 2024 di accettazione e consegna delle notifiche a ciascun appellante, presso lo stesso legale difensore domiciliatario, della sentenza appellata.

Con riferimento al primo motivo di appello, riguardante il rigetto dell'eccezione di prescrizione, la Procura generale ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art.85 del d.l. n.18/2020 sia stata prospettata in termini assolutamente generici e comunque manifestamente infondata in considerazione della diversità dei procedimenti interessati, dei differenti interessi coinvolti e della diversa organizzazione degli uffici giudiziari.

Nel merito, la Procura generale afferma che la Sezione territoriale ha valutato autonomamente le risultanze delle indagini penali e, conseguentemente, che non assume rilievo la mancata definizione del giudizio penale; osserva che, con sentenza n.3483/2024, il Tribunale di Napoli ha comunque accertato la falsità documentale imputata al MAGLIONE e la responsabilità penale del MAGLIONE e del RICCIO per alcuni capi di imputazione, pur dichiarando per questi ultimi la prescrizione; rileva che era onere degli appellanti dimostrare che, prima dell'intervento contestato, fossero state apportate all'edicola

funeraria modifiche rispetto al disegno allegato alla concessione; afferma che il danno da tangente e il danno da disservizio contestati trovano conferma nelle motivazioni della menzionata sentenza penale; precisa che la sentenza impugnata specificava che la percezione da parte del MAGLIONE di euro 3.800,00 (quale quota per la vendita dei loculi) si ricava dalle intercettazioni telefoniche agli atti; afferma che il RICCIO deve rispondere dell'intero danno da disservizio per le cariche rivestite nelle due società coinvolte nella vicenda (La Misericordia e ZEUS) e quindi non è rilevabile sul punto alcun errore materiale, mentre la società ZEUS deve rispondere solo nei limiti della quota di partecipazione del 25% nell'A.T.I. concessionaria. In conclusione, la Procura generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il gravame per tardività e, comunque, di rigettarlo per le motivazioni esposte.

A sostegno delle proprie conclusioni, oltre alla prova della notifica della sentenza impugnata, la Procura generale ha depositato anche copia della sentenza penale n.3483/2024 del Tribunale di Napoli (p.p. n.14960/18 r.g.n.r.) che, con riferimento agli odierni appellanti:

- pur dichiarando la prescrizione del corrispondente delitto di falso ideologico, ha affermato, ex art.537 c.p.p., la falsità della nota con la quale il MAGLIONE attestava che i lavori di ordinaria manutenzione di recupero e messa in sicurezza del nicchiario degli OMISSIS erano avvenuti nel rispetto del sito e delle volumetrie preesistenti, mentre in realtà si trattava di opere di carattere innovativo, comportanti un aumento delle volumetrie preesistenti ed una modifica del prospetto, che necessitavano di un permesso di costruire non rilasciato (capo di

imputazione A);

- ha dichiarato la prescrizione, nei confronti del MAGLIONE e del RICCIO, riqualificati i fatti come violazione degli articoli 319-320 c.p., per aver ottenuto indebitamente da privati varie somme di denaro per la cessione dei loculi realizzati abusivamente (capo di imputazione B) e, inoltre, per aver rispettivamente ottenuto e pagato denaro e altre utilità (esecuzione gratuita di lavori edili) affinché il secondo potesse svolgere attività privata all'interno del cimitero (capo di imputazione E);

- ha assolto il MAGLIONE e il RICCIO, *“per non aver commesso il fatto”*, con riferimento all'ipotesi di percezione di denaro da privati per la cessione di altri loculi (capi di imputazione C e D).

La suddetta sentenza è stata impugnata e risulta irrevocabile solo per i capi di imputazione C e D.

4. Gli appellanti, in data 12 novembre 2025, sempre con (parziale) riferimento ai fatti relativi al presente giudizio, hanno depositato la sentenza del Tribunale di Napoli n.7963/2025 (che non risulta irrevocabile). Con quest'ultima sentenza (riguardante anche persone estranee al presente giudizio e altri aspetti della gestione del cimitero):

- il MAGLIONE è stato assolto *“perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”* (abrogazione del delitto di abuso d'ufficio) dall'accusa di aver intenzionalmente procurato ad un terzo l'ingiusto profitto consistente nella abusiva realizzazione di loculi cimiteriali (capo di imputazione B);

- il MAGLIONE e il RICCIO, il primo accusato di aver procurato

intenzionalmente e illegittimamente al secondo un ingiusto vantaggio

patrimoniale consistito nella percezione dei corrispettivi per lavori

effettuati in favore di privati (capo di imputazione I), sono stati assolti

“perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” (abrogazione

del delitto di abuso d'ufficio);

- il MAGLIONE e il RICCIO sono stati assolti *“perché il fatto non*

sussiste” dall'accusa di aver violato i sepolcri della cappella OMISSIS

con traslazione dei resti nell'ossario comune (capo di imputazione A)

perché la condotta è stata posta in essere per le pessime condizioni

della cappella; di aver eseguito lavori edili di ampliamento della

cappella OMISSIS in assenza di permesso di costruire (capo di

imputazione C) essendo incerta la giurisprudenza sul tema; di aver

posto in essere una truffa attraverso l'omesso l'avvio della procedura

di decadenza delle concessioni dei loculi e l'acquisizione del profitto

derivante dalla vendita illegale di loculi con corrispondente danno per

il Comune (capo di imputazione F) e, infine, di aver creato una

associazione per delinquere (capo di imputazione L);

- per l'accusa di aver indotto gli eredi OMISSIS a cedere due dei tre

loculi originari, in sostituzione dei quali erano stati realizzati nuovi

n.11 loculi, il RICCIO è stato assolto *“per non aver commesso il fatto”*,

mentre, nei confronti del MAGLIONE, è stata dichiarata la prescrizione

(capo di imputazione D).

5. Alla odierna pubblica udienza, l'Avv. Fabio Maria Mignano per gli

appellanti e il Viceprocuratore Generale Dott. Antongiulio Martina

hanno chiesto l'accoglimento delle proprie rispettive conclusioni già

illustrate.

Con particolare riferimento alla richiesta della Procura generale di dichiarare inammissibile l'appello per tardività del gravame, l'Avv. Mignano ha anzitutto rilevato che la notifica della sentenza impugnata sarebbe in parte nulla e in parte invalida attesa la mancanza della relata di notifica. Sul punto, ha richiamato l'orientamento della Cassazione che, a suo dire, fa sempre riferimento a due aspetti fondamentali: il primo è che la notifica parta dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore; il secondo è che occorre notificare una copia della sentenza per ogni parte processuale. Pertanto, mancando la relata di notifica, ha evidenziato che, in primo luogo, non c'è la possibilità di conoscere la paternità della notifica stessa in quanto il messaggio proviene dall'ufficio di Procura e non dal Pubblico Ministero titolare delle indagini e, in secondo luogo, manca la riferibilità di quella sentenza al convenuto. Il secondo profilo, che ritiene più importante, riguarda la nullità della notifica per la mancanza dell'attestazione di conformità, in quanto il funzionario della Procura non avrebbe il potere di certificare la conformità della sentenza. Nel merito, ha sostanzialmente ribadito quanto già esposto nella memoria difensiva.

Sempre con riferimento alla questione della tardività del gravame, il Viceprocuratore generale Martina ha sottolineato che, nell'atto di appello, l'appellante non ha dedotto la nullità della notifica e ha indicato una data errata di notifica della sentenza (26 luglio 2024 anziché 4 luglio 2024) così da far apparire l'appello tempestivamente

notificato. La Procura generale ha evidenziato che la relata di notificazione è richiesta solo per le notifiche da parte degli avvocati in quanto prevista dall'art.3 della legge n.53/1994 mentre, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli organi giurisdizionali, non è prescritta da alcuna norma. La Procura generale ha sottolineato, inoltre, che la relata di notifica è incorporata nell'ambito del messaggio di posta elettronica certificata inviato e che, nel caso di specie, sono state effettuate tre distinte notifiche in relazione a ognuno dei convenuti nonostante fossero tutti difesi dall'avv. Fabio Maria Mignano. Il Pubblico Ministero ha sottolineato, inoltre, che, nel messaggio di posta elettronica certificata inviato, è presente l'attestazione di conformità digitale della sentenza impugnata per cui la stessa è stata autenticata prima di essere notificata e quindi la relativa eccezione è destituita di ogni fondamento. Nel merito, la Procura generale ha richiamato la sentenza del Tribunale di Napoli n.3483/2024 osservando che la stessa, pur avendo dichiarato la prescrizione, ha nella sostanza riconosciuto la responsabilità degli appellanti nella vicenda.

Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il presente gravame va dichiarato inammissibile per violazione dell'art.178 c.g.c. secondo il quale il termine perentorio per proporre l'appello è di 60 giorni a decorrere dalla notifica della sentenza. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado impugnata risulta regolarmente notificata agli appellanti, a cura della competente

Procura regionale, come documentalmente provato dalla Procura generale, in data 4 luglio 2024 e, quindi, avrebbe potuto essere impugnata, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, entro il 3 ottobre 2024. Gli interessati hanno, invece, notificato l'appello alla Procura generale e alla Procura regionale solo il 23 ottobre 2024, dunque quando il termine per impugnare era ampiamente scaduto. Appare utile osservare in proposito che il carattere perentorio del termine per la proposizione di gravami è sancito per il giudizio contabile anche dall'art.43 c.g.c. e che la tardività del gravame, segnalata nel presente giudizio dalla Procura generale, è rilevabile anche d'ufficio in quanto discendente dal mancato rispetto di un termine espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza.

Alla luce della normativa successivamente descritta, vanno respinte le varie considerazioni, peraltro espresse dal difensore degli appellanti per la prima volta solo nel corso dell'odierna udienza, in relazione ad una asserita inidoneità, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, della notifica della sentenza impugnata effettuata dalla Procura regionale, per nullità e/o invalidità della stessa.

La disciplina generale delle notificazioni è dettata dall'art.42 c.g.c. secondo il quale *“le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal Codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice”*. Il

Codice della giustizia contabile, pertanto, rinvia al Codice di procedura civile e, in particolare, agli articoli da 136 c.p.c. a 151 c.p.c. e all'art.170 c.p.c. secondo il quale *“dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti”*. L'art.6, comma 4, c.g.c., a sua volta, nel prevedere la digitalizzazione degli atti e l'informatizzazione delle attività, attribuisce anche al Pubblico Ministero contabile la facoltà di effettuare direttamente le notificazioni mediante la posta elettronica certificata. La giurisprudenza ha chiarito sul punto che la notifica mediante posta elettronica certificata della sentenza di primo grado effettuata al procuratore costituito, perfezionatasi con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio alla casella del destinatario, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (*ex multis*, Cass. civ., Sez. III, ordinanza 23 gennaio 2025, n.1648) e che la ricevuta di avvenuta consegna dell'atto notificato mediante posta elettronica certificata determina una presunzione di conoscenza da parte del destinatario al quale spetta provare le eventuali irregolarità contestate (Cass. civ., Sez. V, ordinanza 4 luglio 2025, n.18277).

Nella vicenda in esame, proprio nell'atto di appello (pag.2), successivo alla notifica della sentenza impugnata, gli stessi appellanti hanno dichiarato che la sentenza era stata notificata alla difesa, sia pure nella diversa data del 26 luglio 2024 (data che avrebbe reso il presente appello tempestivo), senza nulla osservare in ordine alla relativa

regolarità e idoneità, anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. Con riferimento alla data della notifica, mentre la Procura generale ha documentalmente provato di aver effettuato la stessa nella data indicata (4 luglio 2024), la difesa non ha prodotto alcuna documentazione diretta a dimostrare che la notifica sarebbe invece avvenuta il 26 luglio 2024 (data che avrebbe reso il presente appello tempestivo). Per mero tuziorismo, va rimarcato che anche se la Procura regionale avesse effettuato una nuova notifica della sentenza impugnata nella data indicata dalla difesa (26 luglio 2024), circostanza che comunque, si ribadisce, non risulta neppure minimamente provata dagli appellanti, essendo incontestabile la ritualità della prima, la seconda notifica non avrebbe alcuna incidenza sulla decorrenza del termine per l'impugnazione in assenza di una rinuncia agli effetti della prima notifica, dunque sarebbe *tamquam non esset* (Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2024, n.21489).

La notifica della sentenza impugnata, avvenuta inequivocabilmente in data 4 luglio 2024, risulta, inoltre, alla luce del quadro normativo vigente, pienamente regolare in quanto effettuata dalla Procura regionale, nei confronti di ciascun appellante, all'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso difensore presso il quale è stato eletto domicilio, come documentalmente provato dalle ricevute di avvenuta consegna depositate dalla Procura generale (Sez. II Appello, 13 novembre 2023, n.343). Il messaggio di notifica della sentenza, inoltre, riporta espressamente anche l'attestazione di conformità digitale della stessa. La giurisprudenza ha, peraltro, per questo

aspetto, chiarito che l'eventuale mancanza nella copia della sentenza notificata dell'attestazione di conformità all'originale non incide sulla validità della notificazione in virtù della tassatività dei casi di nullità previsti dall'art.160 c.p.c. e, inoltre, non determina l'inidoneità della stessa ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta oppure la difformità tra la copia ricevuta e l'originale (Cass. civ., Sez. III, 29 marzo 2022, n.10138). Questa conclusione vale anche nel processo contabile in considerazione del carattere parimenti tassativo dei casi di nullità della notificazione previsti dall'art.48 c.g.c. e del rinvio alle norme del Codice di procedura civile. Nel caso di specie la difesa, pur affermando la mancanza della attestazione di conformità della sentenza notificata sottoscritta dal P.M. notificante (la difesa sostiene erroneamente che la conformità di una sentenza da notificare non può essere certificata da un funzionario), non ha comunque lamentato l'incompletezza della copia ricevuta oppure la difformità tra la copia ricevuta e l'originale, per cui la notifica effettuata dalla Procura regionale risulta in ogni caso certamente idonea, anche per tale aspetto, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Ad ulteriore conferma della regolarità della notifica effettuata dalla Procura regionale e della tardività dell'appello, si osserva infine che, come correttamente sostenuto dalla Procura generale, le modalità di notifica degli atti stabilite dall'art.3 della legge n.53/1994 si applicano solo nei confronti degli Avvocati e non dell'Autorità giudiziaria e che la notifica in argomento, come da combinato disposto degli articoli 178

c.g.c. e 285 c.p.c. secondo il quale “*la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte ...*”, da identificarsi con l’Ufficio di Procura del Pubblico Ministero che ha introdotto il giudizio, è stata effettuata dalla competente Procura regionale richiamando una espressa richiesta del Pubblico Ministero che ha introdotto il giudizio e utilizzando lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata (campania.procura@corteconticert.it), chiaramente riconducibile alla Procura regionale mittente e riportato nel sito istituzionale della Corte dei conti e nell’indice dei domicili digitali – AGID, utilizzato dagli appellanti per notificare l’atto di appello. Risulta dunque pretestuosa l’affermazione della difesa secondo la quale non sarebbe accertabile la paternità della notifica.

2. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto per tardività. Non vi è luogo per l’esame delle questioni di merito.

La definizione del giudizio unicamente attraverso la decisione di una questione preliminare giustifica la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art.31 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando:

- dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto nei confronti della sentenza n.319/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania da Enrico MAGLIONE, Roberto RICCIO e dalla società ZEUS;

SENT. 258/2025

- dispone la compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art.31

c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Cons. Cosmo Sciancalepore)

(Pres. Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 DICEMBRE 2025

P. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

dr.ssa Alessandra Carcani